

STATUTO

**AC SERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA O.N.L.U.S.
"ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA
FATEBENEFRATELLI 1

Numero REA: BN - 122261

Codice fiscale: 01460810623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

	contenuta nel presente atto.	
	e) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2009.	
	f) Relativamente all'attività che costituisce l'oggetto sociale, ai requisiti e alle condizioni per l'ammissione dei soci ed al modo ed al tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, alle condizioni per l'eventuale recesso o per l'eventuale esclusione dei soci, alle regole di ripartizione degli utili ed ai criteri per la ripartizione dei ristorni e alle forme di convocazione dell'assemblea, nonché al funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile ed alle relative responsabilità all'unanimità i costituiti soci approvano i seguenti articoli da valere quale disciplina statutaria della cooperativa per la sua futura vita sociale.	
	Pertanto i costituiti soci sulla base di quanto innanzi premesso qui di seguito all'unanimità approvano le regole statutarie disciplinatrici dell'intero organigramma societario nonché quelle relative alla gestione ed al controllo della Società nascente col presente atto.	
	<u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	<u>ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE</u>	
	ART.1 - E' costituita una Cooperativa Sociale retta dalle norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "AC SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA O.N.L.U.S "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"."	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	

	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della	
	legge 381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,	
	come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4	
	dicembre 1997, n. 460 e ad essa resta <u>comunque</u> applicabile la parificazione di	
	diritto ad " ONLUS " ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97.	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soci volontari e le	
	suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti	
	principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997, nonché all'art. 2514 c.c. e	
	precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione	
	nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a	
	favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima	
	ed unitaria struttura, come previsto dall'art.10, comma 1 lettera d) del Decreto	
	Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art.	
	10, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento	
	per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di	
	pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge	
	23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in	
	G.U. N. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa	
	destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera f) del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex l.	

	59/92 di cui al successivo art. 30;	
	d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori - ove per legge ammissibili - in misura non superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	ART.2 - La Società ha sede nel Comune di Benevento all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disp.att. C.C..	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali	
	operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	ART.3 - La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a	
	norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di	
	categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi	
	sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	ART.4 - Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521	
	c.c., comma 3° n. 3, la società, intende operare nel campo sociale attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunità per i fini	
	di cui alle lettere a) e b) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente	
	alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della	

	promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di	
	emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica,	
	psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai	
	soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in	
	equilibrato rapporto con gli enti pubblici.	
	La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale	
	inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi	
	comprese le attività gestite nei propri centri.	
	L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire	
	l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di	
	ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di	
	tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in	
	concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che	
	persegue finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro,	
	possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale. La	
	Cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici si avvarrà, altresì,	
	dell'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione	
	lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la	
	legislazione italiana ed in particolare dalla Legge n. 142/2001 e successive proroghe	
	e integrazioni.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e	

	dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti	
	Sociali e dei Lavoratori e dei Regolamenti Interni.	
	La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito di	
	mutualità e fatte salve tutte le attività professionali protette, si propone di:	
	A) Svolgere le seguenti attività del tipo previsto alla lett. a) del sopracitato	
	art. 1 legge 381/91(gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):	
	- servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni	
	di persone disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati,	
	nomadi, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicaps psico-fisici,	
	tossicodipendenti, malati, inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di	
	qualsunque età e di qualsiasi tipo, di altre persone svantaggiate in genere e di	
	tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di	
	bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli	
	interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono	
	intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e	
	secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del	
	mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta; in relazione	
	a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti	
	pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti,	
	relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già	
	menzionati: 1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica;	
	2) assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi	
	menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3)	
	animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche,	

	biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e	
	consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno	
	scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini	
	musicali ed artistiche anche per soggetti non vedenti ed audiolesi; 7) attività	
	e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido e	
	scuole materne e di mense sociali; 9) gestione di case famiglie e di comunità	
	alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le	
	categorie sopra menzionate; 10) gestione di centri sociali e di centri	
	terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; 11) organizzazione di	
	servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di pena	
	per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di	
	detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica	
	e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o	
	presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14)	
	diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture	
	pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre	
	forme divulgative; 15) la predisposizione di sistemi informativi e di	
	comunicazione per non vedenti ed audiolesi, anche attraverso le più idonee	
	tecnologie informatiche ed anche ai fini dell'inserimento lavorativo; 16) la	
	gestione e la partecipazione alla produzione di apparati e di servizi di	
	telesoccorso, di teleassistenza, di telecontrollo, di telediagnostica, di	
	telemedicina, di "call center" e telelavoro, in forma privata e/o in	
	convenzione con Amministrazioni pubbliche e private.	
	Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per favorire	
	l'inserimento lavorativo dei minori affidati alla cooperativa.	

	B) Perseguire il predetto interesse generale della comunità e la promozione	
	umana per l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), come previsto	
	dalla lett. b, art.1 della legge 381/91, attività finalizzate tutte all'inserimento di	
	persone svantaggiate e tra queste in particolare:	
	- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia,	
	giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali	
	oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare	
	sia pubblico sia privato, ivi compreso la pitturazione e ristrutturazione di	
	immobili, nonchè interventi connessi all'attività ecologica: con riferimento	
	specifico alla raccolta differenziata dei rifiuti, allo smaltimento delle acque,	
	alla tutela della fauna e della flora, e più in generale dell'ambiente;	
	- assumere presso Enti pubblici e/o privati i lavori inerenti servizi vari in	
	generale con mezzi propri o di terzi, esercitare la formazione professionale	
	in favore dei propri soci;	
	- la Cooperativa è impegnata nella lotta del randagismo pertanto svolgerà	
	tutte le azioni in difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo	
	appositi centri di difesa, assistenza e presidio sanitario, nonchè di	
	accoglienza degli stessi. A tal fine essa provvederà alla formazione dei	
	propri soci utilizzando, corsi di formazione regionale ed europei;	
	- la Cooperativa potrà fornire servizi di sorveglianza e pulizia del litorale	
	marino, e delle spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite	
	umane, alla prevenzione degli incidenti sotto costa e al rispetto delle norme	
	sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e della flora e fauna marine;	
	- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;	

	- effettuare servizi di verifica e manutenzione sulla rete e sugli impianti di	
	gestione e canalizzazione delle acque reflue;	
	- curare e difendere parchi naturali mirando al recupero idrogeologico e	
	paesaggistico del territorio;	
	- la creazione e la gestione di attività nel campo turistico, agriturismo,	
	animazione sociale, spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteca,	
	ristorante, albergo, intrattenimenti ludici ed artistici, nonché parchi giochi,	
	camping, al fine di potenziare le occasioni di socializzazione e di	
	integrazione sociale, nonché la prestazione di servizi ricreativi ed	
	assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare anche per il tramite degli	
	enti locali, rivolti alle fasce emarginate quali quelli degli anziani, disabili,	
	minori a rischio, ex tossico dipendenti, alcolisti in forma cronica;	
	- l'organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e	
	la produzione di piante d'arredo e piante officinali nonché la trasformazione	
	dei prodotti derivanti dalla suddetta attività e la commercializzazione dei	
	prodotti stessi; attività vivaistica, agricoltura biologica e produzione	
	ortofrutticola;	
	- l'effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei	
	relativi stabili presso strutture socio sanitarie ed educative, centri di	
	accoglienza, case di riposo nonché nelle strutture intermedie (S.I.R.) e	
	territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da ritenersi inderogabilmente	
	ricomprese nella lett. b) articolo 1, comma 1° L. 381/91 citata;	
	- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e	
	conto terzi e commercializzazione dei relativi prodotti;	
	- la progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale	

	argilloso e relativa commercializzazione;	
	- la lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della	
	serigrafia e pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere; -	
	lavorazione su vetro e cera;	
	- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di	
	accoglienza;	
	- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di	
	informatica anche relativamente alla componentistica ed alla	
	commercializzazione dei medesimi;	
	- l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore	
	fotografico;	
	- l'attività di pulizia, manutenzione del verde pubblico e privato sia ordinaria	
	che straordinaria, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su	
	affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;	
	- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti	
	precedenti di servizi accessori e complementari nonché di ricerca e	
	documentazione di ogni tipo;	
	- l'attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;	
	- l'attività di recapito posta, plichi e pacchi;	
	- servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito;	
	- l'attività di vigilanza e gestione di parcheggi a pagamento sia per enti	
	pubblici e privati;	
	- manutenzione di cimiteri ed impianti connessi; - servizi necroscopici e	
	cimiteriali; - servizi di gestione di aree cimiteriali; - servizi necrofori; gestione	
	e commercializzazione di articoli funerari; riesumazione e custodia	

	giudiziaria di salme; - agenzia funebre, trasporto di salme e disbrigo pratiche	
	attinenti;	
	- manutenzione, gestione di monumenti storici e di fontane pubbliche e	
	private;	
	- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro di immobili pubblici e	
	privati;	
	- servizi per la gestione ed amministrazione dei condomini;	
	- attività per l'organizzazione e la gestione di impianti pubblicitari, sia	
	pubblici che privati;	
	- manutenzione di impianti di depurazione;	
	- l'attività di edilizia in genere;	
	- manutenzione e costruzione di strade, ponti, viadotti e viabilità pubblica in	
	genere;	
	- impiantistica civile, industriale, elettrica, meccanica, idraulica,	
	termoidraulica e di arredo urbano con annessa pubblicità; - la gestione di	
	impianti semaforici, TVCC e di controllo elettronico del traffico;	
	- agenzia per l'impiego privato; servizi di vigilanza; portineria, custodia in	
	genere anche armata e di investigazioni;	
	- studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle	
	condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;	
	- la ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali ed	
	a preparare le risposte formative attraverso la formazione e la	
	riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-laurea;	
	- il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione per lavoratori già	
	occupati, per dirigenti, quadri ed intere "equipes" e staff di lavoro;	

	- la formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni	
	e a ristrutturazioni industriali;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione con metodologie	
	applicate al "project-management" del processo informativo, dall'analisi	
	della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione	
	architettuale ed alla programmazione didattica, dalla produzione di nuove	
	tecnologie educative alla gestione dei corsi ed alla valutazione dei risultati	
	di formazione;	
	- la progettazione e la realizzazione d'interventi d'orientamento in	
	collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento professionale;	
	- la prestazione di consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e	
	l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed	
	orientamento;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi di lingua (livello principiante -	
	intermedio - avanzato) rivolti ad esigenze personali professionali e didattiche;	
	- l'organizzazione e la gestione di stabilimenti balneari;	
	- l'organizzazione e la gestione di allevamenti di elicicoltura ed apicoltura;	
	- la gestione di servizi di toelettatura in alberghi ed hotel;	
	- la consulenza di vendita di tutti gli autoveicoli di cat. N1, tutti gli autocarri di	
	cat. M1 e di tutti i cicli e motocicli.	
	La cooperativa, inoltre, intende promuovere attività riguardanti i seguenti	
	settori produttivi:	
	- laboratori di ceramica; - laboratori di oreficeria; - laboratori di	
	falegnameria; - laboratori di cuoio, pellami ed affini e di sartoria; - laboratori	

	di legatoria e di tipografia; - l'attività e servizi relativi all'agricoltura,	
	agriturismo, alle colture ortoflorivaistiche ed ecologiche; - la lavorazione, la	
	manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli; - servizi di pulizia e	
	di manutenzione e di attività volte alla tutela ambientale; - laboratori di	
	serigrafia e pittura su vetro; - attività del terziario e del settore informatico in	
	genere; - la gestione di mense, chioschi, dopolavoro, paninoteche,	
	stabilimenti balneari; - laboratori di impianti e riparazioni elettriche; -	
	laboratorio fotografico; - manipolazione e trasformazione dei metalli preziosi	
	e non; - servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico e per soggetti	
	bisognosi; - servizi di consulenza ad enti pubblici e privati in materie di	
	attività sociali, tributi, imposte, finanziamenti; - gestione di parcheggi in aree	
	pubbliche; - la gestione di immobili in genere.	
	La cooperativa si occuperà, altresì, dell'esercizio delle seguenti attività:	
	- della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta	
	differenziata; - di trascrizioni, documentazioni e deposito di adempimenti	
	successivi all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi; -	
	organizzazione di "meetings" e promozioni pubblicitarie; - progettazione e	
	creazione grafico-pubblicitaria; - lavori tipografici e litografici; -	
	volantinaggio; - lettura contatori per erogazione di servizi; - attività teatrali; -	
	gestione di bar, di pizzeria ed attività di ristorazione; - la gestione e	
	l'informatizzazione di biblioteche ed archiviazione dati; - attività	
	amministrativa per conto di enti pubblici e privati; - gestione risorse umane	
	per aziende ed enti pubblici e privati; - pulizia, custodia e manutenzione di	
	bagni pubblici e privati; - servizi di vigilanza; - promozione e sviluppo delle	
	attività commerciali;	

	- gestione del verde pubblico e privato e potatura alberi; - servizi di	
	facchinaggio e servizi di espurgo fogne; - servizi di trasporto di cose e/o di	
	persone; - onoranze funebri; - gestione di servizi per parrucchieri; - servizio di	
	segretariato per enti pubblici e privati; - servizio infermieristico e di	
	segretariato a favore di studi medici; - attività di editoria; - gestione di	
	impianti elettrici, idraulici e relativa manutenzione; - attività di consulenza ad	
	enti pubblici e privati per sistema di qualità; - fornitura di arredo ed articoli di	
	cancelleria per enti pubblici e privati; - servizi di gestione privacy enti	
	pubblici e privati; - rapporti di intermediazione nei casi e nei limiti fissati	
	dalla legge; - attività di pizzeria bar e ristorante; - attività di estetista; - attività	
	di parrucchiere.	
	Fatte salve le attività professionali protette la Cooperativa potrà gestire	
	centri di estetica e benessere.	
	Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che	
	necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria	
	vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai	
	sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività	
	previste dal dl 415/96.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le	
	seguenti condizioni: 1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra	
	indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si	
	andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle	
	cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91; 2) l'organizzazione	

	<u>amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni</u>	
	<u>relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni</u>	
	<u>concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b"</u>	
	<u>dell'art. 1 della legge 381/91.</u>	
	La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e	
	privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi	
	similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione	
	operativa. La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì	
	convenzioni con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di	
	servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente.	
	Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la	
	cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la	
	gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.	
	La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al	
	medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quelle di altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere,	

	anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto	
	dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti	
	dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a	
	norma dell'art.12 della legge 17.2.1971 n.127 e successive modificazioni e,	
	comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare	
	della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo	
	1994 (in G.U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico cooperativistico.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni	
	forma, in ossequio alla normativa vigente.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui	
	all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di	
	intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e	
	quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e	
	consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di	
	investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla	
	cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in	
	materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla	
	cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro	
	anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento	
	economico dei singoli soci.	
	La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche	
	con i terzi.	
	E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle	
	cooperative sociali e delle "ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente	

	connesse come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre	
	1997, n. 460.	
	<u>SOCI</u>	
	ART.5 - Ai fini del miglior raggiungimento di tutte le finalità di solidarietà sociali	
	innanzi indicate ed al fine di garantirne l'uniformità e l'omogeneità del rapporto	
	associativo nonchè l'effettività del rapporto medesimo qui di seguito si elencano tutte	
	le qualifiche, le posizioni, i diritti le azioni e le ragioni afferenti le posizioni di ogni	
	singolo socio nel rispetto sia della legge 381/91 che dell'art. 10 comma 1 lett. h) del	
	D. Lgs. 460/1997:	
	Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per	
	tempo vigente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza,	
	salvo diversa disciplina comunque applicabile "ex lege".	
	Possono essere soci persone fisiche e quando la cooperativa ha un numero di	
	almeno 9 soci anche giuridiche, purchè queste ultime nei loro statuti prevedano la	
	promozione, il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali, appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei	
	servizi prestati dalla società;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;	
	c) soci lavoratori svantaggiati che dovranno realizzare il programma educativo e	
	formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo	
	amministrativo. Il numero di essi e le relative aliquote di appartenenza alla	
	compagine sociale non possono superare i limiti di cui agli articoli 2 in caso siano	
	presenti soci volontari (massimo la metà dei soci) e 4 comma 2 in caso siano	
	presenti persone svantaggiate (minimo il trenta per cento dei soci lavoratori della	

	cooperativa) della legge 381/91;	
	d) soci lavoratori - cooperatori.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art.23 e 26 del	
	D.Lgs. C.P.S. n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni nonché dall'	
	art. 10 D. Lgs. 460/97.	
	Possono essere altresì soci, attesa la natura di cooperativa sociale dell'ente, coloro	
	che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa,	
	intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci	
	dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale o per lo meno contiguo	
	allo stesso. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in	
	qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può essere socio	
	della cooperativa chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quelle della	
	cooperativa stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza,	
	sede e costituzione ove trattasi di persone giuridiche;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque	
	essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;	

	d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria ove prevista o	
	successivamente introdotta.	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della Società nei limiti della vigente	
	normativa.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo entro	
	sessanta giorni con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto,	
	all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo	
	dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a	
	mezzo raccomandata A/R, senza che siano stati effettuati detti versamenti la	
	delibera diventerà inefficace.	
	5bis. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore	
	della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	5bis.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore	
	nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo,	
	che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci Cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	5bis.2 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al successivo art. 6; l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla	
	Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione	
	scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un	
	mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal successivo art. 8 compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, e	
	comporta l'accettazione incondizionata delle regole statutarie.	
	5ter. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in	
	una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	5ter.1 Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 5 ter, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5ter.2 Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 5 ter, l'Organo Amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	5ter.3 La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	5ter.4 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 14, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	5ter.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	5ter.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in assemblea.	
	5ter.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	

	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	
	2422 e 2545 bis del codice civile.	
	5ter.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 7 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	5ter.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:	
	a) nel caso di disinteresse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione;	
	b) nel caso di disinteresse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo	
	economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	5ter.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di	
	mancato accoglimento della domanda, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni	

	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ART.6 - Il nuovo ammesso è obbligato:	
	a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della	
	tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente	
	dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le	
	delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle	
	necessità della stessa.	
	ART.7 - La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione e per	
	decadenza.	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della	
	partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbiano i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai presenti	
	patti sociali in materia per assumere la qualità di socio, possono subentrare nella	
	partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi	
	dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, gli stessi dovranno	
	presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo cinque del presente atto, cui	
	conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo	
	amministrativo nelle forme e con le modalità prescritte dal suddetto articolo. In caso	
	di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso abbiano diritto a	
	subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti di	
	cui in precedenza), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare	
	un rappresentante comune - che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi	

	verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti	
	patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), -	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e	
	di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART.8 - Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del Codice Civile, dall'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:	
	a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i	
	requisiti per l'ammissione;	
	b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole	
	inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o	
	tenti di danneggiare la Società;	
	c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Società;	
	d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società;	
	f) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;	
	h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro	
	pagamento.	

	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere diffidato a	
	mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due	
	mesi dalla diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione	
	sarà escluso dalla Società.	
	Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci	
	interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva	
	di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali	
	sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e	
	precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della società;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a	
	favore della società;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha	
	facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto	
	dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.	

	ART.9 - Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi o legatari del socio defunto	
	(i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla Società o non vogliano	
	subentrare), avranno diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate	
	oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata	
	all'organo amministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del	
	bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in	
	favore degli aventi diritto.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei	
	conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della	
	somma loro liquidata in caso di insolvenza della Società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del	
	socio defunto.	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ART.10 - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del	
	valore nominale ciascuna pari ad EURO 25,00 (venticinque/00) e/o comunque non	
	inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote	
	sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari	
	di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione,	
	dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del	

	sovraprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in	
	previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata per	
	gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed	
	a norma di legge.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura	
	e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ART.11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la	
	cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2530	
	C.C., primo comma, salvo in caso di diniego il diritto del socio, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.	
	Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle	
	quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che	
	siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.	
	Nessun socio può possedere nella Società cooperativa una quota il cui importo	
	superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	11bis. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	

	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	11bis.1 I soci cooperatori, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 5 ter, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di	
	impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e , in	
	particolare prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto	
	di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa.	
	11bis.2 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre	
	imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti. In deroga al presente punto, l'Organo amministrativo, in considerazione	
	delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	ART.12 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.	
	<u>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO</u>	
	ART.13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla	
	predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di	
	cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente	
	nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità	
	con il carattere cooperativo della Società.	
	Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente	
	riportati nel successivo articolo 14.	
	Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle	
	vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini	
	mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci operatori,	
	assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato,	

	non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile	
	attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di 2 punti e 1/2 rispetto al capitale effettivamente versato e dalle	
	ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti	
	tributari, dei requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente	
	punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove	
	quote nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla	
	costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci	
	dovrà essere destinata ai fini mutualistici. Anche nel rispetto dell'art. 2514 cc, le	
	riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci	
	sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	<u>In caso di emissione di strumenti finanziari in quanto compatibili con la</u>	
	<u>normativa vigente gli stessi non potranno ai sensi dell'art. 2514 lett. b) essere</u>	
	<u>remunerati, in favore dei soci cooperatori, in misura superiore a due punti</u>	
	<u>rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.</u>	
	<u>RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE</u>	
	<u>ART.14</u> - I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio	
	mutualistico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di	
	scambio intrattenuti con la Cooperativa vanno determinati mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla	
	Cooperativa;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei	

	soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il	
	corrispettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a	
	ciascuno la prestazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci	
	godono delle stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero	
	alla fine di ciascun esercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici	
	mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove	
	nominato, fissare, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i	
	ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità	
	degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio	
	in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il	
	tutto commisurato ai seguenti criteri: alle giornate e ore di lavoro prestate in	
	relazione alle specifiche mansioni attribuite ed effettivamente svolte nonché alla	
	tipologia di produzione realizzata e al quantitativo di essa soprattutto in relazione al	
	programma cooperativistico annuale e pluriennale, il tutto comunque nei limiti e con	
	le modalità stabiliti dalle vigenti norme in materia.	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	ART.15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 giorni.	
	In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:	
	a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;	

	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica	
	non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua	
	competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;	
	g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	ART.16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, sono	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto . La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto	
	apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e	
	sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio	
	voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo	
	e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni	
	ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che	
	siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta. Ai soci	
	cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque,	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno	
	pari alla metà degli stessi.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere	
	trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel <i>Libro delle decisioni</i>	
	<i>dei soci</i> .	
	La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata	
	da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in	
	calce alla trascrizione medesima.	

	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della	
	società.	
	ART.17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono	
	uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori	
	della sede sociale, purchè in Italia.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e	
	degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di	
	cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento	
	interno.	
	ART.18 - La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo	
	mediante raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato	
	il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	18.1 - ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE TALI COMUNQUE DA ASSICURARE	
	LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI SOCI SUGLI ARGOMENTI DA TRATTARE:	
	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può	
	essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta	
	elettronica).	

	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza	
	assoluta. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 codice	
	civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza	
	almeno pari alla metà dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli	
	aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che	
	viene firmato dal presidente e dal segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per	
	divisione comunque sempre con scrutinio palese.	
	Nel caso di scioglimento volontario della società nonchè verificandosi una delle altre	
	cause di scioglimento previste dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2484 c.c. (ad	
	eccezione del nr. 4) ovvero da disposizioni di leggi speciali o dal presente atto	
	costitutivo, l'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi nei modi,	
	nelle forme e con le maggioranze di cui ai già citati nn. 4 e 5 del secondo comma	
	dell'art. 2479 c.c. e con l'assistenza di Notaio, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità	

	di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la	
	disposizione dell'art. 2489 c.c.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa	
	eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con	
	le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio	
	dissenziante spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.	
	2487-ter cod.civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi	
	e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	ART.19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del	
	consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza	
	o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente	
	dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli	
	intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un	
	Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 c.c. nonché in tutti gli	
	altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi,	

	contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti	
	il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ART.20 - La cooperativa può essere amministrata in alternativa:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, la	
	maggioranza dovrà essere costituita dai soci cooperatori o da persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le	
	competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.	

	L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e	
	successivamente dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta	
	stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi	
	l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di	
	presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle	
	spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei	
	verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.	
	ART.21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo	
	stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	amministratore.	
	La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera	
	raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente	
	l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti	
	formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il Collegio	
	Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con	
	interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle	
	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	

	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione	
	scritta e sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle	
	forme di cui al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli	
	amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed	
	il consenso alla stessa.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento , la decisione con le relative	
	menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni	
	degli Amministratori.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	ART.22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere	
	inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.	
	L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto	

	sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro	
	deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche	
	ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare,	
	sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul	
	conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui	
	programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e	
	licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla	
	legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa	
	relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai programmi di partecipazione in senso	
	attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e	
	nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla	
	cooperativa stessa ed ai soci. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui	
	attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo	
	2381 e 2544 c.c..	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e	
	dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei	
	modi di legge per cooptazione.	
	Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare,	
	nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	

	ART.23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò	
	autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative mansioni spettano, se	
	nominato, al Vice-Presidente.	
	Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del	
	Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del	
	Presidente.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare,	
	nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del	
	Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	<u>COLLEGIO SINDACALE</u>	
	ART.24	
	24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del	
	precedente art. 15, lett. b, possono eventualmente nominare, alternativamente:	
	- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del	
	successivo art. 25, ovvero;	
	- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art.	
	26.	

	24.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste	
	dall'art. 2477 cc. commi 2° e 3° nonchè quando la cooperativa emetta in concreto	
	strumenti finanziari non partecipativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2526, ultimo	
	comma, c.c.. Anche in questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato e opererà ai	
	sensi del successivo art. 25.	
	ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	25.1 Il Collegio Sindacale, nei casi di nomina obbligatoria o facoltativa, si compone di	
	tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.. Il	
	Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina	
	del collegio stesso.	
	25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia	
	obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai	
	soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono	
	dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei	
	soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di	
	revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	

	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di	
	integrazione dal sindaco più anziano.	
	25.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod.	
	civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione il	
	Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le	
	disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	25.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel	
	Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta	
	dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo se nominato.	
	25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il	
	quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la	
	denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il	
	Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le	
	sue conclusioni ed eventuali, proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..	
	ART. 26 – REVISORE CONTABILE	
	26.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria	